



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEI
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
UFFICIO IV

Prot. n. 156843

Risposta a nota prot. n. 40006 del 03/06/2024

- Al Sindaco del Comune di Fano
comune.fano@emarche.it
- Alla Dipartimento del Tesoro
Direzione VII
dipartimento.tesoro@pec.mef.it
- Alla Procura regionale della
Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per le Marche
marche.procura.segreteria@corteconticert.it
- Alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti per le Marche
sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it
- Al Collegio dei revisori dei conti del Comune di
Fano
comune.fano@emarche.it
- e, per conoscenza:*
- Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e
territoriali
Direzione centrale della finanza locale
finanzalocale.prot@pec.interno.it
- Al Presidente della Regione Marche
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
- All' Ufficio territoriale del Governo di
Pesaro-Urbino
protocollo.prefpu@pec.interno.it

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Fano
(S.I. 1812/IV/2023 da citare nella risposta).

MRF

Con la nota prot. n. 28295 del 02/02/2024 sono stati trasmessi la relazione e l'elenco delle irregolarità e disfunzioni (punti da 1 a 11) concernenti la verifica indicata in oggetto, con l'invito a porre in essere i provvedimenti necessari alla regolarizzazione delle situazioni di rilievo ed a darne conoscenza a questo Dipartimento.

Dall'esame delle considerazioni pervenute con la nota che si riscontra, risulta che le questioni rilevate in sede ispettiva, relative ai rilievi nn. 1 (*"Elusione delle norme in materia di reclutamento del personale"*); 2 (*"Erogazione del servizio di mensa (buoni pasto) in contrasto con la normativa di riferimento"*); 3 (*"Mancato rispetto dei limiti di spesa per l'acquisto, manutenzione ed esercizio delle autovetture"*); 4 (*"Omessa trasmissione alla Corte dei conti e al MEF della delibera che dispone /conferma il numero dei membri del CDA di ASET Spa"*); 5 (*"Omesso adeguamento dello Statuto di ASET Spa al TUSP anche ai fini del controllo analogo"*); 6 (*"Omessa valutazione sulle attività analoghe di cui all'art. 20 comma 2 TUSP nell'ambito delle partecipate indirette"*); 10 (*"Carenza motivazionale sulla valutazione di congruità per l'affidamento diretto del servizio di gestione del verde pubblico alla società ASET Spa"*) e 11 (*"Mancato rispetto della soglia 2013 per i compensi degli amministratori e mancata comunicazione dei dati"*) possono ritenersi superate a fronte delle idonee motivazioni addotte e della documentazione integrativa trasmessa dall'Ente in sede di controdeduzioni. Il rilievo n. 9 (*"Assenza della doppia asseverazione degli organi di controllo sulla verifica dei debiti/crediti reciproci con le società partecipate"*) può ritenersi superato a fronte dei provvedimenti correttivi assunti.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti di seguito indicati, si esprimono le seguenti considerazioni.

- ✓ *"Rilevanti criticità gestionali, contabili ed economico patrimoniali della società aeroportuale Fanum Fortune srl". (rilievo n. 7)*

L'Ente giustifica le omissioni relative al controllo da parte dei soci sulla gestione societaria, facendo perno sulla distinzione tra società a partecipazione pubblica e società a controllo pubblico congiunto e, al riguardo, richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2543/2023.

In tale pronuncia, è vero che i giudici di Palazzo Spada affermano che per configurare il controllo pubblico congiunto non è sufficiente *"una semplice sommatoria delle partecipazioni di soggetti pubblici tale da esprimere la maggioranza del capitale sociale - potendosi diversamente conformare e modulare gli assetti di potere nell'ambito degli organi societari - ma occorrono*

piuttosto, in assenza di un controllo monocratico ex art. 2359 Cod. civ., atti o accordi che vincolino i soggetti pubblici all'esercizio congiunto delle loro prerogative...".

Simili considerazioni, tuttavia, valgono laddove accanto ai soci pubblici vi siano anche soci privati. Questo principio è stato più di recente chiarito dal TAR Lazio, Sez. II, con sentenza n. 6983/2024, che ha precisato che, in caso di società a totale partecipazione pubblica, interamente finanziata e gestita da enti pubblici, non sono ravvisabili estremi *"per poter rinvenire un controllo diverso da quello pubblico"*.

Tale è il caso della società Fanum Fortune srl, partecipata al 100 per cento da soci pubblici e in cui il comune di Fano detiene il 42,46% del capitale sociale, a fronte del 41,21% detenuto dalla Camera di commercio di Pesaro e Urbino e del 16,33% detenuto dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

Si prende atto degli aggiornamenti forniti dall'ente in ordine alla situazione gestionale della società.

Tutto quanto sopra premesso porta alla conferma del rilievo.

✓ *"Carenza del sistema dei controlli sulle società partecipate non quotate"* **(rilievo n. 8)**

Come già evidenziato nella relazione ispettiva l'art. 147-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 (TUEL) impone a tutti gli enti locali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di disciplinare, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate.

In particolare, le amministrazioni che detengono le partecipazioni devono organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società partecipate;
- la corretta esecuzione dei contratti di servizio;
- il rispetto della disciplina sui vincoli di finanza pubblica.

Lo svolgimento dei controlli interni da parte degli enti-soci, con riguardo agli organismi partecipati, si correla all'esercizio di una *governance* costante, rivolta ad analizzare, tempestivamente, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi gestionali e organizzativi programmati nonché ad individuare le opportune azioni correttive per prevenire squilibri economico-finanziari.

Il fatto di detenere una partecipazione societaria minoritaria non può costituire una valida esimente per sottrarsi all'adozione di un sistema di controlli interni sulle proprie partecipate,

dal momento che il legislatore ha previsto, quale unica causa di esclusione, l'avere una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, senza alcun riferimento alla quota di capitale detenuta dall'ente locale.

Le argomentazioni addotte dal Comune di Fano, pertanto, non risultano idonee a superare il rilievo, che rimane così confermato.

Premesso quanto sopra, nel rimettere all'autonoma iniziativa di codesto Ente l'adozione delle misure atte a definire le descritte questioni ancora sospese, si comunica di ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato